

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n.10/2017 nei confronti dei signori **DENIELE LOBELLO (TESSERA FISE n.5263/L), PIETRO GARCEA (TESSERA FISE n.11250/L) e SALVATORE NICASTRO (TESSERA FISE n.5115/L),**

PREMESSO CHE

- in data 31 agosto 2017, è pervenuta, a mezzo mail, alla Segreteria degli Organi di Giustizia, denuncia da parte della signora Giuseppa Proto - Giudice Nazionale/Presidente di Giuria, per i fatti verificatisi durante il Concorso Ippico di Camigliatello Silano nei giorni 25-26-27 agosto 2017, tipo A 0;
- mediante tale denuncia si è segnalato che, durante la gara disputatasi il giorno 25 agosto 2017, nella categoria B 90, la junior Ilenia Lobello (prima a partire), è stata squalificata per aver iniziato la sua prova senza attendere il segnale della Giuria, ossia il suono della campana, e che, a fronte di tale squalifica, sono state rivolte frasi ingiuriose, denigratorie e disdicevoli alle Ufficiali di Gara, signore Loredana Avventurieri e Giuseppa Proto, da parte del padre della tesserata, signor Daniele Lobello, e dal pubblico presente sugli spalti, provocato dallo stesso Lobello;
- nella denuncia si è evidenziato, inoltre, che il giorno seguente, 26 agosto 2017, il tesserato signor Daniele Lobello avrebbe postato sul proprio profilo Facebook il video della prova eseguita dalla figlia, accompagnato dalla seguente frase: "*pubblico questo video per farvi capire con che razza di "giudici" abbiamo a che fare in calabria*" e che, a tale post, avrebbero poi fatto seguito numerosi commenti ritenuti dalla denunciante lesivi dell'onore, della dignità e l'immagine delle Ufficiali di Gara nonché della FISE Calabria nel suo complesso, provenienti, tra gli altri, da alcuni tesserati FISE, ovvero signor Pietro Garcea e signor Salvatore Nicastro;
- il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ritenuta la propria competenza, considerato che da quanto denunciato appariva possibile configurare comportamenti antiregolamentari, posti in essere da parte dei signori Daniele Lobello, Pietro Garcea e Salvatore Nicastro, ha fissato la data della pronuncia per il giorno 18 settembre 2017, concedendo termini alle parti per il deposito di memorie e documenti;
- alla data di assunzione della decisione, questo Giudice non avendo ricevuto conferma della ricezione del provvedimento da parte degli interessati ed al fine di garantire agli stessi di poter esercitare il proprio diritto di difesa, visti gli artt. 28 c.3 e 40 c.2 e c.4 del Regolamento di Giustizia FISE, ha rinviato al 29 settembre 2017 la pronuncia del provvedimento, concedendo i termini per il deposito di memorie e documenti;

- in data 23 settembre 2017, l'avvocato Rosaria Amelio, difensore del tesserato Garcea, ha trasmesso, a mezzo PEC, memoria difensiva, nella quale ha contestato l'apertura del procedimento nei confronti del proprio assistito. L'avvocato Amelio ha precisato che il signor Garcea non ha mai posseduto un profilo Facebook né pertanto commentato il post del signor Lobello. Il legale ha concluso che trattandosi di un caso di omonimia, il procedimento nei confronti del predetto incolpato doveva essere archiviato;
- in data 27 settembre 2017, è pervenuta, a mezzo mail, memoria difensiva da parte del signor Lobello, nella quale ha dichiarato che il comportamento tenuto *“è stato uno sfogo di un padre deluso, amareggiato e mortificato”* e che *“non è stata sua intenzione offendere i giudici”*, ma solo un modo di *“esternare la mia (sua) grande delusione per come si sono svolti i fatti”*. Ha dichiarato, inoltre, che *“Sicuramente, con il senno di poi e a mente lucida, non lo rifarei”*;
- alla data della decisione, 29 settembre 2017, non risultavano pervenute al tesserato Nicastro le notificazioni dei provvedimenti di apertura del procedimento ed il conseguente rinvio di fissazione della data per la pronuncia. Di conseguenza, questo Giudice ha rinviato la data per la pronuncia al 20 ottobre 2017, concedendo i termini di legge;
- in data 3 ottobre 2017 è pervenuta conferma da parte del signor Nicastro della ricezione dei provvedimenti, successivamente trasmessi;
- in data 9 ottobre 2017, l'Avv. Amelio, ad integrazione di quanto già trasmesso in data 23 settembre 2017, ha depositato certificato di servizio del datore di lavoro del tesserato Garcea, attestante che il medesimo nei giorni 25 e 26 agosto 2017 prestava servizio presso la società Romano Autolinee Regionali S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'analisi della documentazione pervenuta da parte della signora Giuseppa Proto - Ufficiale di Gara nel Concorso Ippico in questione, insieme alla signora Loredana Avventurieri - a supporto della denuncia trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia in data 31 agosto 2017, questo Giudice ritiene che le circostanze rappresentate dalle Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 64 c. 2 del Regolamento di Giustizia FISE, fanno fede fino a prova contraria.

Nello specifico, dalla denuncia emerge che il signor Daniele Lobello, durante la prima giornata del Concorso del 25 agosto 2017, a seguito dell'annuncio della squalifica della figlia Ilenia, per non aver atteso il suono della campana, all'inizio della sua prova, abbia istigato il pubblico ed inveito, con numerosi insulti, contro le Ufficiali di Gara.

Dalla documentazione prodotta dalle denuncianti emerge, altresì, che il signor Daniele Lobello sul proprio profilo Facebook abbia pubblicato, il giorno seguente, 26 agosto 2017, il filmato del percorso della figlia, con relativo commento: *“Concorso ippico di Camigliatello, pubblico questo video per*

farvi capire con che razza di "giudici" abbiamo a che fare in Calabria, guardate il comportamento che hanno avuto nei confronti di una bambina di 10 anni, mia figlia, avevano tutto il tempo di suonare la campana" e che a tale post sono seguiti numerosi commenti, tra cui quelli dei signori Pietro Garcea e Salvatore Nicastro, rispettivamente, del seguente tenore *"che gente di m..."* e *"stanno facendo morire l'equitazione in Calabria"*, lesivi della onorabilità delle Ufficiali di Gara e di tutta la FISE sezione Calabria.

**** *

QUANTO AL TESSERATO PIETRO GARCEA

Dal contenuto della memoria del tesserato Garcea, sembra sussistere un caso di omonimia tra lo stesso (tesserato FISE) e chi, invece, ha commentato il post del Lobello.

La stessa difesa, in un primo momento, si era limitata a constatare la circostanza e non offrire prova documentale a supporto. L'avvocato Amelio, peraltro, aveva trasmesso la memoria difensiva, senza apporre in calce, a margine o su separato foglio l'apposito mandato, così come previsto dalle norme del processo civile, a cui l'art. 21 c. 6 del Regolamento di Giustizia FISE fa espresso riferimento.

Seguendo il recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3894 del 14 febbraio 2017), sull'omesso deposito della procura speciale alle liti negli atti del difensore, questo Giudice ha invitato, in data 28 settembre 2017, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, l'avvocato Amelio a trasmettere l'atto mancante, così da poter sanare la propria posizione. Il predetto legale ha ottemperato l'invito di questo Giudice ed ha trasmesso, in data 29 settembre 2017, a mezzo mail, alla Segreteria degli Organi di Giustizia, la procura conferitole dal Garcea, unitamente al documento di identità del medesimo tesserato. In data 3 ottobre 2017, ha altresì integrato la documentazione, depositando certificato di servizio proveniente dal datore di lavoro del Garcea in cui si attesta che nei giorni 25 e 26 agosto 2017 il sig. Garcea prestava servizio presso l'azienda.

È principio consolidato della giustizia sportiva che *"lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito"* (Collegio di Garanzia

dello Sport del 16 dicembre 2015 n.6; cfr. anche Trib. Fed. FISE RG n.12/17 e Corte App. Fed. FISE RG n.7/17).

Alla luce del principio indicato, si ritiene non essersi raggiunto quel ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito da parte del signor Pietro Garcea. Dalla documentazione depositata dalle denunciati Ufficiali di Gara, in sede di segnalazione, risulta che chi ha pubblicato il commento al post del signor Daniello Lobello è un giovane ragazzo (lo si deduce dall'immagine del profilo Facebook che compare insieme al commento), mentre dalla visione del documento di identità del signor Pietro Garcea, foto ed età anagrafica del medesimo tesserato risultano non corrispondenti all'immagine del profilo Facebook di colui il quale ha commentato il post contestato. Pertanto, al signor Pietro Garcea, come individuato nel presente procedimento, non è addebitabile il comportamento antiregolamentare.

**** *

QUANTO AL TESSERATO DANIELE LOBELLO

Quanto alla memoria difensiva, redatta personalmente, dal signor Lobello, si deduce come il medesimo abbia confessato di aver tenuto le condotte contestategli, ma di aver agito *“in stato d'ira”* e di essersi ravveduto del comportamento posto in essere.

Dalla valutazione dei fatti accertati, si ritiene sussistere nei confronti del Lobello, contemporaneamente circostanze aggravanti e attenuanti, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia FISE. Il medesimo ha infatti proferito frasi irrispettose nei confronti delle Ufficiali di Gara, indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali [art. 8 lett. i) del Regolamento di Giustizia FISE] ed aver pubblicato a mezzo internet (Facebook) un post lesivo dell'onorabilità delle Ufficiali di Gara, [art. 8 lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE]; tuttavia, prima del presente procedimento, ha spontaneamente eliminato il post denunciato, tentando di attenuare le conseguenze dannose della propria azione [art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE] ed ha depositato una memoria difensiva il cui contenuto ha un chiaro spirito di ravvedimento delle condotte tenute.

Ai fini della decisione, questo Giudice terrà conto, pertanto, della prevalenza, seppur minima, delle circostanze aggravanti rispetto quelle attenuanti.

**** *

QUANTO AL TESSERATO SALVATORE NICASTRO

Dalla comunicazione trasmessa a riscontro della ricezione dei provvedimenti di fissazione data per la pronuncia, emerge come il tesserato abbia posto in essere la condotta addebitatagli, ma di non aver postato il commento con l'intenzione di offendere nessuno.

Al medesimo è addebitabile il commento *“stanno facendo morire l'equitazione in Calabria”*, allusivo ad una non corretta e trasparente condotta delle Ufficiali di Gara e indirettamente lesivo

dell'onorabilità delle stesse e di tutta la FISE Calabria. Ad ogni modo, dalla valutazione delle circostanze, ex art. 11 del Regolamento di Giustizia FISE, sussiste l'equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, tenuto conto che, da un lato, il signor Nicastro ha postato a mezzo internet (Facebook) un commento lesivo dell'onorabilità delle Ufficiali di Gara e della FISE Calabria [ex art. 8 lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE], dall'altro lato, per aver commesso l'illecito "*determinato dal fatto ingiusto altrui*" [art. 9 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE]. Per tale ragione si ritiene dover applicare nei confronti del Nicastro ai sensi del comma 2 dell'art.11 del Regolamento di Giustizia FISE "*la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza*".

**** *

Alla luce di quanto dedotto, risulta che il tesserato Garcea non abbia posto in essere alcuna violazione delle norme federali, trattandosi di un caso di omonimia; mentre, nei confronti dei tesserati Lobello e Nicastro, risulta che i medesimi abbiano posto in essere condotte in contrasto con l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, con l'art. 10 dello Statuto FISE e con gli artt. 1, 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI ovvero in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, ed al divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine o della dignità personale altrui, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, le denunciate condotte sono da considerarsi altresì lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio delle Ufficiali di Gara e degli Organi Federali Centrali e Periferici, rese pubbliche, peraltro, anche a mezzo internet (Facebook).

La serie di condotte contestate sono state poste in essere dai tesserati Lobello e Nicastro in occasione, nel corso e comunque in modo strettamente e causalmente connesso allo svolgimento dell'intero Concorso Ippico svoltosi a Camigliatello Silano nei giorni 25-26-27 agosto 2017, ex art. 35 del Regolamento di Giustizia FISE.

"Tali espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca; in quanto se la critica anche dura e aspra può essere tollerata, essa non deve trascendere in dichiarazioni offensive e denigratorie quali quelle utilizzare; - (...) è opportuno infatti ricordare che, se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere lesività dell'onorabilità e della reputazione altrui."(si veda RG Trib. Fed. n.37/15).

Alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto del comportamento processuale dei signori Daniele Lobello e Salvatore Nicastro, e del costante orientamento del Tribunale Federale (tra tutte cfr. RG n.37/16, n.37/15, n.33/15, n.24/15 e n.7/15) si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €500,00 per il Lobello e dell'ammenda di €250,00 per il Nicastro.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1, 8 lett. i) e j), 9 lett. a) e b) e 11 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

ASSOLVE

- il signor Pietro Garcea (**TESSERA FISE n.11250/L**), in epigrafe generalizzato,

APPLICA

- al signor **DANIELE LOBELLO** (**TESSERA FISE n.5263/L**) la sanzione dell'ammenda di €500,00, ex artt. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE;

- al signor **SALVATORE NICASTRO** (**TESSERA FISE n.5115/L**) la sanzione dell'ammenda di €250,00, ex artt. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai signori **DANIELE LOBELLO, PIETRO GARCEA** e **SALVATORE NICASTRO**, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, lì 20 ottobre 2017

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca